


**CONDIZIONI GENERALI
DEI CONTRATTI-TIPO "A.C.C.S." DI GENOVA**

**PER MERCE DI PROVENIENZA ESTERA
"FRANCO VAGONE E/O ALTRO VEICOLO"**



In vigore dal 01 LUGLIO 2010

stampate a cura della
**CAMERA ARBITRALE DEL COMMERCIO
DEI CEREALI E SEMI - GENOVA**

VALIDE PER I SEGUENTI CONTRATTI :

- N. 11 PER CEREALI ESTERI
- N. 15 PER CEREALI ESTERI VIA TERRA
- N. 27 PER OLI DI SEMI ALIMENTARI ESTERI
- N. 28 PER OLI DI SEMI INDUSTRIALI ESTERI
- N. 29 PER LEGUMI SECCHI
- N. 34 PER L'ESPORTAZIONE DEI CEREALI NAZIONALI VIA TERRA
- N. 36 PER PANNELLI DI PRESSIONE E FARINE DI ESTRAZIONE DI SEMI,
FRUTTI E GERMI OLEOSI
- ADDENDUM PER I CONTRATTI A PREMIO
- N. 38 PER FARINA DI PESCE ED ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE
ANIMALE E VEGETALE PER USO ZOOTECNICO
- N. 40 PER GRASSI ANIMALI AD USO INDUSTRIALE – COMMERCIO VIA TER
- N. 41 PER OLI DI OLIVA VERGINI LAMPANTI
- N. 125 PER SEMI OLEOSI

Le seguenti clausole, compresa la **clausola compromissoria**, costituiscono le condizioni generali dei succitati contratti, di cui formano parte integrante, unitamente alle condizioni particolari specifiche di ciascun contratto.

ART. I

- 1 Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione fra le Parti non può interrompere il corso delle operazioni tutte, compreso il pagamento di fatture per merce consegnata in esecuzione del presente contratto.

ART. II

- 1 Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto dovranno essere inviate nei termini in esso stabiliti a mezzo telegramma, telex o altri mezzi rapidi, che permettano il riscontro dei tempi e termini dell'invio. Le stesse dovranno essere inviate entro le ore 18:00, diversamente saranno considerate valide come effettuate il giorno lavorativo successivo.
- 2 Ogni consegna dovrà considerarsi come contratto separato.
- 3 La merce, quando la vendita non sia fatta "salvo visita", dovrà sempre ed in ogni caso essere ritirata dal Compratore.
- 4 I termini di tempo, che nel presente contratto sono espressi in giorni, si intendono "consecutivi", salvo diversa specificazione.
- 5 Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la Parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla Controparte.
- 6 Tempo debito (Due course): tutti gli avvisi da trasmettere in tempo debito, a sensi di questo contratto, dovranno essere inoltrati lo stesso giorno, se ricevuti prima di mezzogiorno, ed al più tardi entro mezzogiorno del giorno lavorativo seguente, se ricevuti nel pomeriggio.

ART. III – QUANTITA'

- 1 La quantità s'intende "esatta", salvo specifiche pattuizioni contrarie.
- 2 Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola "circa", è a discrezione del Venditore consegnare il 2% in più o meno della quantità pattuita per ogni singola quota. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota. Per gli oli, la tolleranza è: -del 2%, se trattasi di merce in fusti; -del 5%, se trattasi di merce alla rinfusa.
- 3 Quando la quantità pattuita varia entro due cifre limite, è a discrezione del Venditore consegnare ogni quantitativo entro i limiti indicati; in caso di inadempienza, la quantità media serve di base per il computo delle eventuali differenze. Analogamente si procederà per acquisto o vendita coattiva.

ART. IV – QUALITA'

- 1 La merce consegnata deve corrispondere per provenienza, qualità e caratteristiche a quanto indicato nel presente contratto.
- 2 La merce venduta su "campione reale" e/o su "campione tipo" deve corrispondere al campione in relazione al quale la vendita è stata conclusa, considerandosi tollerata una differenza di "qualità" e/o "con caratteristiche" non superiore all'1% del valore della merce.

ART. V – IMBALLO

- 1 Se non diversamente pattuito, la merce si intende contrattata alla rinfusa.

ART. VI – CAMPIONAMENTO

- 1 Il Compratore ha sempre la facoltà di assistere, o di fare assistere, al carico ed al campionamento della merce e, perciò, la stessa si intende accettata e gradita in peso, qualità e condizionamento all'atto della caricazione ed anche quando il Compratore non si sia valso

2 Per la merce venduta “franco arrivo” con spedizione a mezzo ferrovia, il Venditore dovrà informare tempestivamente il Compratore del luogo e tempo della caricazione; in mancanza di tale informazione, sarà ritenuto valido il campionamento effettuato in contraddittorio all’arrivo.

Per la merce venduta “franco arrivo” a mezzo camion, l’accertamento del peso ed il campionamento saranno effettuati all’arrivo; salvo diverse disposizioni del Venditore, questi sarà validamente rappresentato dal Vettore.

3 I campioni dovranno essere prelevati, confezionati e prontamente sigillati in contraddittorio fra le Parti od i loro incaricati.

I campioni dovranno essere confezionati come segue:

a) per i contratti N. 11, N. 15, N. 29 e N. 34 (per cereali e per legumi)

- per l’accertamento dell’”UMIDITA’”: 2 (due) esemplari in contenitore ermetico rigido impermeabile numerati con il numero 1 e 2, del contenuto di almeno gr. 300.- (trecento) cadauno;

- per l’accertamento del “PESO ETTOLITRICO” e delle “CARATTERISTICHE”: 2 (due) esemplari in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille) cadauno;

- per l’accertamento del “CONDIZIONAMENTO”: 1 (uno) esemplare sempre in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille).

b) per i contratti N. 36, N. 38 e N. 125 (per panelli e farine di estrazione, per farina di pesce ed altri mangimi, per semi oleosi)

- per l’accertamento delle “CARATTERISTICHE”: 2 (due) esemplari in contenitore ermetico rigido impermeabile, numerati con il numero 1 e 2, del contenuto di almeno gr. 300.- (trecento) cadauno;

- per l’accertamento del “CONDIZIONAMENTO”: 1 (uno) esemplare in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille).

c) per i contratti N. 27, N. 28, N. 40 e N. 41 (per oli di semi alimentari e industriali, per grassi animali e per oli di oliva)

- 4 (quattro) esemplari di almeno gr. 250.- (duecentocinquanta) cadauno, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

I campioni dovranno essere prelevati durante la consegna in modo tale da rappresentare la media esatta della merce; dovranno essere numerati secondo quanto indicato per ogni singolo contratto.

Il campione N. 1 resterà a mani del Compratore ed il campione N. 2 a mani del Venditore. Qualora una delle Parti intendesse avvalersi dell’analisi dovrà depositare il campione a proprie mani presso il Laboratorio Chimico della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova entro 8 (otto) giorni successivi dalla data di suggellamento, oppure spedirlo presso lo stesso entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data del suggellamento, indicando chiaramente le determinazioni richieste.

Contestualmente dovrà darne notizia scritta alla propria Controparte, precisando, pena la nullità, l’indicazione specifica delle determinazioni analitiche richieste.

La Controparte, se intenderà avvalersi di un’eventuale controanalisi, dovrà depositare il campione a proprie mani entro 8 (otto) giorni dalla data di ricezione della citata notizia oppure spedirlo entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della suddetta notizia.

In caso contrario diverranno validi e vincolanti a tutti gli effetti i risultati della prima analisi.

Le spese di campionamento saranno a carico del Venditore qualora i risultati delle analisi, anche per un solo dato, risulteranno a favore del Compratore.

Nel caso di disaccordo tra le Parti sul prelevamento e suggellamento dei campioni. il

di Genova deciderà inappellabilmente della controversia e potrà incaricare persona di sua fiducia per eseguire detto prelevamento e suggellamento.

La richiesta di accertamento delle caratteristiche analitiche è indipendente da quella per l'accertamento del condizionamento e viceversa.

4 **Campionamento d'ufficio**

Mancando il Rappresentante delle Parti, a richiesta di una di esse contro garanzia di tutte le spese, comunque a carico della Parte inadempiente, il Presidente (o chi ne fa le veci) della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova potrà delegare persona competente che assista al prelevamento ed alla consegna dei campioni della merce in questione.

ART. VII – ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE

1 Salvo i casi di richiesta di analisi e contro analisi e nelle vendite effettuate su campione, ogni campione suggellato, che sia aperto senza la presenza delle Parti contraenti e dei loro Rappresentanti, debitamente autorizzati, sarà considerato come distrutto.

ART. VIII - ANALISI

1 Le analisi dovranno essere effettuate sul campione N. 1 secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto e su richiesta della Parte interessata, da inoltrarsi alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento, con contestuale notizia scritta alla Controparte.

2 Il certificato di analisi verrà inviato alla Parte richiedente e da questa rispedito alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax, entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento del certificato stesso. I filieristi intermedi dovranno ritrasmettere tale certificato entro 5 (cinque) giorni consecutivi dal ricevimento stesso.

3 Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati della prima analisi, avrà diritto di richiedere alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei risultati della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone negli stessi termini, notizia scritta alla sua Controparte.

Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio diverso da quello della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, la stessa provvederà ad inviare il campione eventualmente ricevuto al Laboratorio prescelto, il quale trasmetterà alle Parti i risultati dell'analisi.

La Parte richiedente la seconda analisi dovrà trasmettere alla Controparte il certificato d'analisi entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento del certificato stesso.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di seconda analisi, la Controparte, qualora non avesse ancora ricevuto il certificato, avrà la facoltà di richiederlo al Laboratorio, il quale sarà obbligato a rilasciargliene una copia.

In caso di effettuazione di prima analisi e controanalisi, la media dei dati della prima e della seconda analisi sarà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni.

Le spese di analisi, per ogni singola determinazione, saranno a carico del Venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del Compratore. In tutti gli altri casi le spese di analisi saranno a carico del Compratore.

ART. IX - ABBUONI: (consultare le "condizioni specifiche" del singolo contratto.)

ART. X – DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE

1 Qualora il Compratore ritenga la merce non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione, e gli Arbitri, nominati a termine del presente contratto, decideranno se il Compratore è obbligato a tenersi la merce o se può esercitare il diritto di rifiuto. Nella procedura di contestazione, le Parti od i loro Incaricati dovranno prelevare e suggellare in contraddittorio, all'atto della consegna, regolari campioni della merce oggetto della contestazione.

- 2 Per esercitare il diritto di rifiuto il Compratore, poiché è sempre tenuto a ritirare la merce, dovrà – salvo diverso accordo con la Controparte – depositarla, per conto e spese di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato ove sia possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al Venditore.
- Qualora gli Arbitri stabiliscano che il Compratore aveva diritto di rifiutare la merce, questi dovrà essere rimborsato dal Venditore di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia, la conservazione e avrà facoltà: A) di rinunciare alla merce; B) di farsela sostituire; C) di riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione da parte del Venditore della differenza prezzo tra quello di contratto e quello del nuovo acquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore.
- La scelta del Compratore dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della decisione arbitrale e comunicata contestualmente al Venditore.
- 3 Il diritto di rifiuto dovrà essere riconosciuto ogni qualvolta il deprezzamento per qualità e/o condizionamento risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità complessiva superiore al 10% (dieci per cento). Se gli Arbitri non riconosceranno il diritto di rifiuto, al Compratore competeranno solo gli eventuali normali abbuoni per qualità e/o condizionamento. In ogni caso gli Arbitri, nello stabilire le differenze di valore, dovranno tenere conto dell'uso a cui è destinata la merce, se questo è dichiarato in contratto.

ART. XI – EPOCHE DI CONSEGNA

- 1 Per consegna PRONTA o ritiro PRONTO, si intende una vendita di merce disponibile dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto e non occorre l'invio da parte del Venditore della "messa a disposizione", che si considera implicita con la conclusione del contratto.
- 2 Per consegne DECADALI si intendono consegne da effettuarsi dall'1 al 10, dall'11 al 20, dal 21 a fine mese.
- 3 Per consegna PRIMA QUINDICINA si intende una consegna da effettuarsi entro i primi quindici giorni del mese.
- 4 Per consegna SECONDA QUINDICINA si intende una consegna da effettuarsi dal giorno 16 fino all'ultimo giorno del mese.
- 5 Per consegna NEL MESE si intende una consegna da effettuarsi dal primo all'ultimo giorno del mese.
- 6 Per consegna DA NAVE DESIGNATA si intende una consegna da effettuarsi entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello della fine dello sbarco a terra. Se la vendita fosse fatta posteriormente a tale data, la consegna dovrà essere fatta entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della vendita, esclusi i giorni festivi e quelli dichiarati non lavorativi nel Porto di sbarco.
- 7 Per consegna RIPARTITA IN DIVERSE EPOCHE si intende una consegna da effettuarsi, in quantità pressoché uguali, suddivise nelle epoche stabilite.
- 8 Salvo stipulazione contraria, nelle vendite FRANCO MAGAZZINO è lasciato al Compratore un termine di 8 (otto) giorni lavorativi, franco di spese di magazzino e di assicurazione, per procedere al ritiro della merce. Trascorso tale termine, spese e rischi di giacenza saranno a carico del Compratore.
- 9 Alla scadenza della franchigia, il Compratore perderà ogni diritto relativo al condizionamento se effettuerà il finanziamento della merce senza ritirarla. La merce resterà depositata per suo conto e saranno a suo carico le spese di magazzino e assicurazione, nonché tutti i rischi di giacenza. In ogni caso al momento del ritiro, il Compratore avrà diritto a prelevare in contraddittorio, e occorrendo d'ufficio, il campione, che sarà valido solo agli effetti di stabilire la corrispondenza della merce consegnata al tipo, varietà e provenienza della merce venduta.
- 10 Il ritardo nella consegna, causato da provata deficienza di vagoni e da casi di forza maggiore, non potrà dare motivo al rifiuto della merce. In tale caso il Venditore dovrà mettere a disposizione la merce venduta dove si trova. Il ritardo nel ritiro, causato da

rifiuto della consegna della merce. In tale evenienza il Compratore dovrà provvedere al pagamento della merce.

ART. XII - CONSEGNA IN RELAZIONE AD UNA DETERMINATA EPOCA DI IMBARCO

- 1 Nelle vendite per consegna in relazione ad una determinata epoca di imbarco, il Venditore ha la facoltà di consegnare merce arrivata da una qualsiasi nave purché caricata all'origine nell'epoca indicata in contratto; così pure il Venditore ha diritto di annullare il presente contratto o quella parte non ancora eseguita in caso di proibizione di importazione al luogo di destino e di esportazione dal luogo di origine, di blocco, di guerra, di rivolta o di altri casi di forza maggiore che impediscano la consegna della merce. In ogni caso il Venditore non ha l'obbligo di fare una regolare applicazione, ma deve designare al Compratore il nome della nave dalla quale intende effettuare la consegna, non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall'arrivo della nave stessa. Se il Venditore fa regolare applicazione dovrà attenersi a quanto previsto al successivo punto 2.
- 2 **Applicazione** – L'avviso di applicazione con il nome della nave, la data della polizza di carico e la quantità approssimativa imbarcata, dovrà essere comunicato con mezzo rapido dal Caricatore/Venditore al Compratore direttamente od a mezzo del suo Agente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della polizza di carico e da ogni altro Venditore al proprio Compratore entro i detti 10 (dieci) giorni ed in tempo debito se da questi ricevuto dopo tali termini. Detto termine è ridotto a 5 (cinque) giorni per le merci di provenienza: Europa – Mediterraneo – Medio Oriente- Africa del Nord. Per le provenienze Estremo Oriente tali termini si intendono estesi a 14 (quattordici) giorni. Tale avviso dovrà essere ritenuto trasmesso sotto riserva di errori o di ritardi dei mezzi di comunicazione usati. Un regolare avviso di applicazione una volta dato non potrà più essere ritirato.
- 3 **Proroga del periodo d'imbarco** – Il Caricatore/Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà mediante comunicazione inviata non più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per l'imbarco e sempre che il periodo di imbarco contrattuale sia di 31 (trentuno) giorni o meno. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l'imbarco potrà essere effettuato in un giorno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti.
Il Venditore dovrà, però, riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto, in misura percentuale del prezzo lordo CIF, da dedursi in fattura.
Qualora le Parti omettano di determinare la misura dell'abbuono, la stessa sarà determinata in sede arbitrale.

ART. XIII – CONSEGNA DA NAVE DESIGNATA – PERDITA DEL CARICO

- 1 Quando la vendita sia fatta per consegna all'arrivo di nave designata, oppure per consegna in relazione ad una determinata epoca di imbarco, con regolare applicazione, il contratto resterà annullato interamente od in proporzione della merce perduta, nel caso di perdita totale o parziale della merce.
Nel caso la merce giungesse in tutto, od in parte, difettosa in modo da renderla non consegnabile, il contratto resterà annullato interamente od in proporzione.
- 2 I ritardi causati da scioperi nei paesi di origine non sono imputabili al Venditore, purché comprovati.

ART. XIV – MESSA A DISPOSIZIONE

La comunicazione al Compratore della disponibilità della merce deve intendersi valida ed operante dal momento stesso del suo invio.

- 1 Il Venditore ha l'obbligo di effettuare la messa a disposizione. In caso di compra-vendita per consegna pronta, non è necessario effettuare la messa a disposizione.